

ALBO GIUDICE POPOLARE

Domanda di iscrizione
(Legge 10 aprile 1951, n. 287)

**Al Signor Sindaco
del Comune di FORLIMPOPOLI**

Oggetto: RICHIESTA DI ISCRIZIONE NELL'ALBO DEI GIUDICI POPOLARI

Io sottoscritto/a _____ nato/a il _____
a _____ residente a FORLIMPOPOLI Tel. _____

CHIEDO

di essere incluso/a nell'Albo delle persone idonee all'ufficio di Giudice Popolare:

- Corte d'Assise**
- Corte d'Assise d'Appello**

come previsto dalla Legge 10 aprile 1951 n. 287 e successive modificazioni.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo Unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARO

- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di Forlimpopoli
- di avere la cittadinanza italiana;
- di essere di buona condotta morale;
- di avere il godimento dei diritti civili e politici
- di non trovarmi in alcuna condizione ostativa all'iscrizione *
- di essere in possesso del seguente titolo di studio

_____ ;
conseguito in data _____ presso _____ ;

- di svolgere la seguente professione _____ ;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Forlimpopoli, _____

(Firma del richiedente)

ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA'

*Ai sensi dell'art. 12 della Legge 10 aprile 1951 n. 287 recante norme in materia di "Riordinamento dei Giudizi di Assise" non possono

assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo stato in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.